

ATTO INTEGRATIVO A CONTRATTO DI SERVIZIO

Rep. 36082

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti signori:

➤ **Paticchio Pasquale**, nato a BARI il 9.05.1959 e **De Maria Angelo**, nato a TAORMINA il 21.07.1953, domiciliati in Bari presso la sede municipale nella rispettiva qualità di Direttore della Ripartizione Traffico e Direttore del Settore Staff e Aziende Partecipate del Comune di Bari, con sede ivi al corso Vittorio Emanuele 84, codice fiscale 80015010723, i quali sottoscrivono il presente atto per dare esecuzione alla deliberazione di G.M. n° 577 del 1° luglio 2006 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

➤ **Nasuti Antonio**, nato in Monte Sant'Angelo (FG) il 14 gennaio 1938 e domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "Azienda Mobilità e Trasporti Bari Servizio SpA" in sigla "AMTAB Servizio SpA", con sede in Bari - Z.I. al viale L. Jacobini, capitale sociale 1.930.865,00 i.v., codice fiscale e partita IVA 06010490727, il quale sottoscrive il presente atto in forza dello Statuto sociale;

PREMESSO

- che in data 24 dicembre 2003 veniva stipulato fra le parti il Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto regionale locale di competenza del comune di Bari, con il quale i servizi in questione venivano affidati alla AMTAB Servizio SpA per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2012;

- che in forza dell'art. 4 del richiamato Contratto l'Ente affidante, comune di

Bari, si impegnava "a corrispondere all'AMTAB Servizio, a compensazione egli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi della rete urbana del Comune di Bari come da programma di esercizio di cui agli allegati (A, A1, A2) l'importo annuo di euro 18.639.893,49 (euro diciottomilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantatre e quarantanove centesimi) oltre IVA come per legge, sulla base del corrispettivo chilometrico di 2,18257 (due virgola diciottomiladuecentocinquantesette) euro/km e della percorrenza annua dei servizi programmata in 8.540.332,9 (ottomilionicinquecentoquarantamilatrecentotrentadue virgola nove) autobus per km; di cui autobus per km 8.388.987 (allegato A1) finanziati dalla Regione e autobus per km 151.345,9 (allegato A2) finanziati dall'ente affidante.";

- che la Regione Puglia, all'art.10 comma 2 della legge regionale di bilancio n° 20 del 30/12/2005, ha previsto la possibilità per la Giunta Regionale, limitatamente al comune capoluogo di regione, di classificare, e quindi finanziare, come servizi minimi ulteriori i servizi da istituire con l'obiettivo di offrire servizi sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto;
- che il Comune di Bari, in forza di quanto sopra, con la deliberazione di G.M. allegata sub "B", ha proposto di procedere ad un incremento dei servizi minimi da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 9, della L.R. n° 18/2002 da effettuarsi come da progetto e conseguentemente chiedere alla Regione la classificazione come servizi minimi, per complessivi 1.363.386 autobus x km/anno;
- che, in conseguenza di tanto, la percorrenza autorizzata annua prevista dal

Contratto di Servizio deve passare da 8.540.332,900 a 9.903.718,900
autobus x km/anno;

- che in forza dell'art.12 – comma 2 - del richiamato Contratto di Servizio occorre quindi procedere alla revisione dello stesso, da trasmettersi, entro 15 giorni dalla stipula, alla Regione Puglia in forza dell'art. 16, comma 10, della L.R. n° 18/2002;

CONSIDERATO

- che la deliberazione di G.M. sub "B" ha previsto di procedere ad un incremento dei servizi minimi da parte della Giunta Regionale, come da elaborati tecnici ad essa allegati e che vanno a sostituire gli allegati A (percorse autorizzate) e A1 (programma di esercizio per servizi minimi) del Contratto di Servizio del 24/12/2003;
- che il programma di esercizio contenuto negli allegati A1 e A2 del CdS aveva nel tempo subito modifiche ai sensi dell'art. 11 del contratto stesso, per il qual motivo si allega al presente atto anche il nuovo prospetto A2 (programma di esercizio per servizi aggiuntivi);
- che il programma di esercizio, per servizi minimi, espone percorrenze superiori a quelle autorizzate, così da consentire il raggiungimento dell'obiettivo contrattuale;

tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra costituite stipulano e convengono sulle seguenti modifiche al Contratto di Servizio del 24/12/2003:

Art.1

I commi 1 e 2 dell'art.4 del Contratto di Servizio del 24/12/2003 fra il Comune di Bari e l'AMTAB Servizio SpA sono sostituiti dai seguenti :

1. L'ente affidante si impegna a corrispondere all'AMTAB Servizio, a

compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi della rete urbana del Comune di Bari come da programma di esercizio di cui agli allegati (A, A1, A2) l'importo annuo di euro 21.614.801,74 (euro ventunomilioneisecentoquattordicimilaottocentouno e settantaquattro centesimi) oltre IVA come per legge, sulla base del corrispettivo chilometrico di 2,182 (due virgola centoottantadue) euro/km e della percorrenza annua dei servizi autorizzata in 9.903.718,900 (novemilioneinovecentotremilasettecentodiciotto virgola nove) autobus per km; di cui autobus per km 9.752.373 (allegato A1) finanziati dalla Regione e autobus per km 151.345,9 (allegato A2) finanziati dall'ente affidante.

2. L'importo complessivo annuo pari a € 21.614.801,74 oltre IVA come per legge, è erogato in acconti trimestrali di € 5.403.700,44 oltre IVA come per legge, ciascuna entro il trimestre di riferimento, da congruare nell'ultimo trimestre dell'anno di competenza con le modalità di pagamento da indicarsi dalla medesima società.

Art.2

Con riferimento alla Delibera di G. R. n. 1063 del 12.07.06, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L. R. n. 20 del 30.11.05, vengono classificati servizi minimi/autobus/km/anno 1.363.386, sulla base del corrispettivo di €/km 2,182, si dà atto, ai fini dell'erogazione contributiva da parte della R.P., che per quanto attiene i servizi di navetta Park & Ride, per complessivi km/anno 364.477,00, essendo gli stessi già in esercizio, con riferimento all'esercizio 2006, il presente contratto decorre dal 1 luglio 2006; pertanto la relativa spesa, che, con riferimento all'esercizio 2006, a

partire dal 1 luglio 2006 ammonta a complessivi € 397.644,41 sarà impegnata ed erogata dal Comune di Bari con successivo provvedimento, solo subordinatamente all'avvenuta comunicazione dell'impegno di spesa definitivo, assunto dalla Regione Puglia nelle forme di legge. Per quanto attiene le ulteriori percorrenze pari a km/anno 998.909,00 ed individuate alle pagg.da 6 a 11 della relazione di progetto, le stesse andranno in esercizio a far data dal 08/09/06 solo se a quella data, sia già avvenuto il relativo impegno di spesa da parte della Regione Puglia e la relativa erogazione del contributo al Comune di Bari; in caso contrario, le ulteriori percorrenze resteranno sospese fino all'erogazione del contributo da parte della Regione al Comune di Bari e solo da quel momento andranno in servizio.

Art.3

La società si impegna ad integrare la cauzione definitiva, così come stabilito dall'art.10 del Contratto di Servizio vigente, in relazione all'aumentato corrispettivo.

Art. 4

Restano confermate tutte le clausole contrattuali e i relativi allegati al Contratto di Servizio vigente, che non siano state modificate con il presente atto integrativo.

Per l'AMTAB Servizio SpA



Per il Comune di Bari

L'Amministratore Unico

Il Direttore di Ripartizione


Prof. Antonio Masuti

Ing. Pasquale Patocchio



Il Direttore Settore Staff

Dott. Angelo De Maria



21.07.2006
Stato liquidato

Debitum n° 458 del 25/1/06
1.078.401,13
5

6/10 settembre 2006

Allegati :



A – Percorrenze autorizzate e corrispettivi

A1 – Programma di esercizio per servizi minimi

A2 – Programma di esercizio per servizi aggiuntivi

B – Deliberazione G.M. n° 577 del 1° luglio 2006

AUTENTICA DI FIRME
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario D'Amelio



AMTAB

Allegato A

SERVIZI MINIMI / AGGIUNTIVI TPL COMUNE DI BARI - A REGIME NEL 2011

Contratti	atb/km	prezzo unitario	Corispettivi (oltre IVA)
Contratto originario del 24/12/2003 servizi minimi - Regione	8.388.987,00	2,182572238	18.309.570,13
Contratto originario del 24/12/2003 servizi aggiuntivi - Comune	151.345,90	2,182572238	330.323,36
Totali	8.540.332,90		18.639.893,49

Contratto integrativo del 21/07/2006 - Regione	1.363.386,00	2,182	2.974.908,25
Contratto integrativo del 29/12/2008 - Regione	127.927,00	2,182	279.136,71
Contratto integrativo del 15/12/2009 e succ.modifica del 3/11/2010 - Regione	350.393,65	2,182	764.558,94
Totali	1.841.706,65		4.018.603,91
Totali Percorrenze/Corrispettivi Regione 2011	10.382.039,55		22.658.497,40

Così dettagliati:

Servizi Minimi Regione - Contratto Originario	8.388.987,00	2,182572238	18.309.570,13
Servizi Minimi Regione - Contratti Integrativi	1.841.706,65	2,182	4.018.603,91
T II	10.230.693,65		22.328.174,04
Servizi Aggiuntivi Comune	151.345,90		330.323,36
Totale Generale Regione - Comune per il 2011	10.382.039,55		22.658.497,40



COMUNE DI BARI
Proposta di Deliberazione
2006/175/00024

Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico

Data Redazione 21/06/2006
Proposta:
Assessore Antonio De Caro
Proponente:
Altri Settori: Staff Società Partecipate e qualità dei servizi
Estensore: Estensore Mobilità Urbana Traffico
Responsabile Pasquale Paticchio
Proponente:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI AUMENTO DELLE PERCORRENZE E VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GESTITO DALL'AMTAB SERVIZIO S.P.A.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Pasquale Paticchio	22/06/2006
Ilaria Rizzo	23/06/2006
Assessori	Data Firma Digitale
Antonio De Caro	23/06/2006
Cinzia Capano	23/06/2006

Delib. n. 577/E 1 LUG. 2006

Rese immediatamente esecutiva,
ai sensi dell'art. 154 del T.U.E.L.
n. 267/18.6.2000

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ ING. ANTONIO DE CARO E DELL'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE E QUALITÀ DEI SERVIZI AVV CINZIA CAPANO

PREMESSO CHE

- L'A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. è società integralmente partecipata dal Comune di Bari, derivante dalla scissione parziale di A.M.T.A.B. S.p.A., (generata dalla trasformazione dell'Azienda Speciale – preposta alla gestione del TPL nella città di Bari – in società per azioni), deliberata con il provvedimento n. 34 del 3 marzo 2003;
- successivamente, il Consiglio Comunale, col provvedimento n. 238 del 18.12.2003, ha, tra l'altro, deliberato di: *“Affidare ad A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. la gestione del trasporto pubblico locale afferente la rete di Bari dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2012”*;
- in conseguenza, è stato sottoscritto tra il Comune di Bari e la società A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. il 24 dicembre 2003 il relativo contratto di servizio, con validità 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2012, secondo lo schema approvato dal C.C. col provvedimento 238/2003.

PREMESSO ANCORA CHE

- I servizi di TPL, per come individuati dalla normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 422/97 e regionale L.R. n. 18/2002 e s.m. si dividono in servizi minimi e servizi aggiuntivi;
- in particolare, l'art. 16 D.Lgs. n. 422/1997, offre la seguente definizione dei servizi minimi:

“1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

- *dell'integrazione tra le reti di trasporto;*
- *del pendolarismo scolastico e lavorativo;*
- *della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;*
- *delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.*

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

- *ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;*
- *scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato*



nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento".

- la L.R. n. 18/2002 e s.m., in aderenza al dato normativo nazionale definisce all'art. 5 i servizi minimi, prevedendo che:

"1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del D.Lgs. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto, monitorata con continuità a cura dell'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 25. I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1.

3. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore regionale ai trasporti, verificati anche i piani provinciali di bacino esistenti, elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di venti giorni tramite lettera raccomandata:


- *le Province, i Comuni capoluogo, le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini dell'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 422/1997;*
- *b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;*
- *le organizzazioni sindacali confederali e del settore del trasporto;*
- *le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;*
- *la società Trenitalia s.p.a..*
- *I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di determinazione dei servizi minimi di TPRL.*

4. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali."

CONSIDERATO CHE

- In virtù del disposto di cui al co. 3 art 5. citato la definizione, in concreto, del livello quantitativo e qualitativo dei servizi minimi è demandata alla Giunta Regionale che, a seguito di concertazione con



gli organi istituzionali, procede a tale individuazione con l'unico vincolo: di "soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini";

- fin dall'anno 2001, in cui fra l'allora AMTAB SpA ed il Comune di Bari vennero contrattualizzati i servizi di TPL urbano tramite quello che venne definito per legge regionale come "contratto ponte", il problema della ridotta percorrenza chilometrica autorizzata e finanziata fu posto sul tavolo degli enti competenti, ed in primo luogo della Regione Puglia;
- era allora vigente la L.R. n° 13/99 il cui art.5, comma 1, conteneva una relazione matematica che legava la percorrenza massima ammissibile per i servizi minimi urbani alla popolazione nella misura massima che si ottiene elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento e maggiorato del 70 %, per i comuni capoluogo di provincia;
- l'applicazione di tale relazione al caso della città di Bari (con una popolazione residente di 330.000 abitanti) portava ad una previsione di 18,5 milioni di km per il servizio urbano, a fronte degli 8,4 storicamente finanziati;
- pur essendo quel dato un limite massimo e, in ogni caso, la percorrenza per servizi minimi da determinarsi attraverso il piano triennale dei servizi (art.8 L.R. n° 13/99), avuto riguardo ai vincoli del bilancio regionale, la storia successiva ha visto, da parte della Regione Puglia, il semplice mantenimento dello status quo esistente, soprattutto per quanto riguarda i servizi urbani, ed anche dopo l'approvazione della L.R. n° 18/2002 ed il tentativo di approvazione del PRT e del PTS (delibere di G.R. n° 1719 e n° 1720/2002);
- il confronto fra la percorrenza autorizzata sui servizi urbani della città di Bari e quella di altre città confrontabili per popolazione servita dava inoltre forza alla richiesta che, fin dal 2002, fu avanzata alla Regione Puglia per ottenere un aumento delle risorse destinate al TPL urbano;
- la richiesta di aumentare la percorrenza per servizi minimi fino a 13-15 milioni di chilometri non ebbe esito positivo e, pertanto, il comune di Bari e l'Azienda non sono stati negli ultimi anni in condizione di accogliere le numerose richieste di incremento o attivazione di nuovi servizi, se non con contestuali soppressioni di altri servizi o variazioni limitate nell'ambito del 3% contrattualmente previsto;
- le improrogabili esigenze connesse al traffico ed all'inquinamento ambientale inducevano, tuttavia, l'Amministrazione Comunale ad istituire parcheggi di interscambio a ridosso del centro città serviti da bus navetta di collegamento con oneri a carico del civico bilancio e che non sono stati contrattualizzati a causa della carenza di fondi di bilancio.

CONSTATATO CHE

- Da ultimo con la Legge n. 20 del 30/12/2005 la Regione Puglia ha previsto la possibilità di ottenere un incremento della percorrenza del TPL urbano che potrà dare risposte concrete alla cittadinanza e ciò in relazione alle esigenze di mobilità dell'utenza che si sono fatte sempre più accentuate, anche in considerazione di quelle fasce cd. deboli di utenza quali, anziani, invalidi e studenti le cui istanze a riguardo si avvertono in maniera sempre più pregnante;



- in tale ambito rileva poi che l'art. 10 comma 2 della legge di bilancio regionale prevede che la Giunta Regionale limitatamente al comune capoluogo di Regione ha facoltà di classificare, come servizi minimi, servizi aggiuntivi da istituire con l'obiettivo di offrire servizi sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto;
- affinché la Giunta Regionale possa deliberare in tal senso, ponendo a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dalla istituzione di nuovi servizi minimi, il Comune di Bari dovrà quindi preliminarmente deliberare l'istituzione dei suddetti nuovi servizi ritenuti di pubblica utilità e di particolare rilevanza sociale, che con la presente proposta di deliberazione si sottopongono all'attenzione dell'Organo Giuntale per essere approvati e, conseguentemente all'approvazione della Giunta Regionale.

CONSIDERATO QUINDI CHE

- La percorrenza contrattuale attualmente autorizzata è distinta in :
 - 8.388.987,000 km in linea per i servizi minimi (riconosciuti come tali e, quindi, finanziati dalla Regione Puglia) a fronte di un corrispettivo di € 18.309.570,13;
 - 151.345,900 km in linea per i servizi aggiuntivi (finanziati dal Comune di Bari con risorse derivanti dal proprio bilancio) a fronte di un corrispettivo di € 330.323,36;
 - complessivamente la percorrenza contrattuale è quindi di 8.540.332,900 km con un corrispettivo unitario di 2.18257 €/km e complessivo di € 18.639.893,49;
- l'AMTAB Servizio, inoltre, ha svolto e svolge per conto del Comune di Bari altri servizi di trasporto pubblico collettivo, extra contratto di servizio, ma con corrispettivo di volta in volta pattuito, consistenti nei servizi di collegamento fra i parcheggi di scambio ed il centro città, denominati navette "park and ride".

VALUTATO CHE


- Sulla base della cit. Legge Regionale n. 20 del 30.12.2005 e su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Bari, l'AMTAB, al fine di elaborare una proposta per l'aumento della percorrenza contrattuale, ha riesaminato le proposte di variazione, aumento ed istituzione di nuovi servizi studiate negli ultimi anni, le richieste pervenute a cui non si era potuto dare seguito nonché i dati di frequenza e di frequentazione passeggeri sulle varie linee e corse dell'attuale servizio di TPL urbano;
- nell'elaborazione della proposta si è tenuto conto dello stanziamento in bilancio regionale di 4,5 milioni di euro (art. 10 comma 3 della L.R. n. 20/2005) che la Giunta Regionale ripartirà con criteri da adottarsi e che al momento riguarda l'esercizio 2006, stanziamento che auspicabilmente sarà riportato anche per gli esercizi futuri;
- in particolare, si è cercato di raccogliere le istanze volte ad una migliore mobilità sia dal punto di vista qualitativo (organizzare meglio i collegamenti già esistenti) sia dal punto di vista quantitativo quali ad. es. aumento del n. delle corse, i tempi di percorrenza e l'inserimento di nuove fermate;
- la proposta di variazione del programma di esercizio già allegato al contratto di servizio in essere tra l'A.C. ed AMTAB Servizio S.p.A., riguarda anche il servizio navette parcheggi, cd. Park & Ride, che

viene ad essere contrattualizzato;

- a riguardo, infatti, rileva che il servizio istituito per la prima volta nel dicembre del 2004 per il periodo delle vacanze natalizie 2004-2005 giusta deliberazione di G.M. n. 862/2004 ed è stato prorogato sino ad oggi atteso il notevole successo e gradimento riscontrato nell'utenza, in virtù dei risultati ottenuti di integrazione intermodale fra mezzi privati e mezzi di trasporto pubblico locale a vantaggio del decongestionamento del traffico;
- detto servizio, infatti, non solo soddisfa le istanze di mobilità degli utenti, ma la rilevanza dello stesso appare anche e soprattutto sotto il profilo sociale, atteso che il costo del biglietto giornaliero del parcheggio pari ad € 1, comprendente la possibilità, per tutti gli occupanti dei veicoli privati, di utilizzare gratuitamente i bus navetta, ha costituito un grosso incentivo alla fruizione del servizio per l'utenza economicamente più debole, ossia per tutti i cittadini che, dovendo per esigenze di varia natura, recarsi nel centro urbano e dovendo rimanervi per un certo lasso di tempo, non possono permettersi di lasciare la propria autovettura in un garage a pagamento;
- peraltro, la disponibilità dei nuovi autobus, attesa per fine giugno (25 autobus da 12 metri a gasolio euro 4, 20 autobus da 12 metri a metano e 20 autobus da 9,20 metri a gasolio euro 4) e dicembre (4 autobus da 18 metri a metano) garantirà l'efficienza e la piena riuscita dei nuovi servizi. Il parco marciante (224 unità), che risulterà a quella data, è, infatti, ritenuto sufficiente per poter assicurare i maggiori servizi per come di seguito descritti;
- la proposta di potenziamento del servizio di TPL, che con il presente provvedimento si approva, ha tenuto conto di tutte le istanze di miglioramento del servizio, sia in senso quantitativo che qualitativo, provenienti dalle Circoscrizioni comunali, anche in considerazione delle funzioni delegate ad esse attribuite, giusta deliberazione n. 45 del 04/05/2006 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per il decentramento amministrativo. Il disposto di cui all'art. 8 "*Funzioni delegate*" espressamente prevede l'attribuzione alle Circoscrizioni delle funzioni delegate in determinate materie, tra cui il controllo dei contratti di servizio tra cui il contratto di servizio di trasporto pubblico.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Alla stregua di tutte le argomentazioni che precedono si è, dunque, proceduto ad impostare la variazione in aumento del programma di esercizio contrattuale come segue:
 - stabilizzazione dei servizi di collegamento fra parcheggi e centro città (navette A, B e C);
 - definizione delle linee e delle fasce orarie da potenziare, unitamente alle variazioni di percorso che si rendessero utili e necessarie;
- si è preliminarmente accertato che le esigenze di potenziamento riguardano in modo precipuo il servizio feriale invernale (in vigore da settembre alla metà di giugno) e le ore di punta (mattinali e pomeridiane, coincidenti con le fasce orarie protette ai sensi del regolamento aziendale attuativo della legge n. 146/90 sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali), con esclusione quindi in linea di massima dei servizi festivi e dei servizi estivi (metà giugno-prima domenica di



settembre), che risultano interessati a variazioni in aumento della percorrenza solo in minima parte, a seguito delle modifiche di percorso e della istituzione delle nuove linee.

- in definitiva è risultato quanto segue.


Servizio navette parcheggi di scambio

- le linee denominate A, B e C saranno effettuate nei giorni feriali (e festivi di apertura dei negozi), con esclusione del mese di agosto per le navette A e C, per un numero di giorni nell'anno stimato in 320 giorni e con una percorrenza annua programmata di 364.477,00 km in servizio di linea;
- il servizio sarà utilizzato, in special modo, dagli utenti dei parcheggi di scambio che ne usufruiranno a fronte dell'agevolazione tariffaria concessa dall'ente committente ai sensi dell'art.30, comma 1, della L.R. n° 18/2002. Saranno ammessi, naturalmente, altri viaggiatori con i normali titoli di viaggio validi sulla rete urbana.

Potenziamento altri servizi di TPL urbano

Con riferimento all'allegato prospetto, riportanti le percorrenze per linea e complessive, si elencano le variazioni preventivate:

- Linea 3: secondo il programma di servizio invernale feriale, + 2 bus nella fascia oraria 7:00/9:00 – 12:00/15:00, la frequenza di passaggi da 13' si riduce a 9' ed i km/giorno da 1.771,40 passano a 1.969,00;
- Linea 3/: soppressa vedi linea 53;
- Linea 4: secondo il programma di servizio invernale feriale, + 2 bus nella fascia oraria 7:00/9:00 – 12:00/15:00, la frequenza di passaggi da 15' si riduce a 13' ed i km/g da 1.330,30 passano a 1.511,25;
- Linea 5: soppressa (sostituita da nuova linea 53);
- Linea 6: variazione di percorso con passaggio da Carbonara 2: secondo il programma di servizio feriale invernale + 2 bus nella fascia oraria 6:00/21:00 + 2 bus nella fascia oraria 7:00/9:00 – 12:00/15:00, la frequenza di passaggi da 24' si riduce a 18' ed i km/g da 808,40 passano a 1.681,90; secondo il programma di servizio festivo invernale + 1 bus nella fascia oraria 6:00/21:00, la frequenza dei passaggi da 40' si riduce a 30' ed i km/g da 432,40 passano a 834,00; secondo il programma di servizio feriale estivo + 3 bus nella fascia 6:00/21:00 la frequenza di passaggi da 30' si riduce a 19' ed i km/g da 639,80 passano a 1.515,10; secondo il programma di servizio festivo estivo + 1 bus nella fascia oraria 6:00/21:00, la frequenza dei passaggi da 39' si riduce a 30' ed i km/g da 441,50 passano a 820,10; il percorso tiene conto della strada di collegamento, realizzata fra via Cascia e via Lama del Duca;
- Linea 7 nero: nuovo collegamento Ipercoop - S. Caterina/p.zza Moro con passaggio dal Villaggio dei Lavoratori con transito da via Piccinni, via Crispi, secondo il programma di servizio feriale, estivo ed invernale, 2 bus utilizzati nella fascia oraria 6:00/21:00 consentirebbe una frequenza di passaggi di 50', che assicurerebbe, insieme alla linea 7, ogni 20' il passaggio del bus dal quartiere del Villaggio dei Lavoratori;
- Linea 10: secondo il programma di servizio feriale invernale, + 2 bus nella fascia oraria 6:00/21:00, la frequenza da 40' si riduce a 29' ed i km/g da 826,00 passano a 1062,00, secondo il programma di servizio feriale estivo + 1 bus nella fascia oraria 6:00/21:00 la frequenza di passaggi da 40' si riduce a



35' ed i km/g da 826,00 passano a 885,00;

- Linea 11: secondo il programma di servizio invernale feriale, +1 bus nella fascia oraria 7:00/9:00 – 12:00/15:00, la frequenza da 33' si riduce a 27' ed i km/g da 1.024,20 passano a 1.138,05;


Linea 11/ : secondo il programma di servizio invernale feriale, +1 bus nella fascia oraria 7:00/9:00 – 12:00/15:00, la frequenza da 33' si riduce a 27' ed i km/g da 1.051,80 passano a 1.189,50, viene eliminato il doppio giro dall'ospedale Di Venere, con conseguente diminuzione del tempo di percorrenza;

- Linea 13: variazione di percorso per raggiungere San Paolo 2, secondo il programma di servizio feriale invernale, +1 bus nella fascia oraria 6:00/21:00 la frequenza da 24' si riduce a 21' i km/g da 1.287,00 passano a 1.495,00; secondo il programma festivo invernale, + 1 bus nella fascia oraria 6:00/21:00 la frequenza di passaggi da 40' si riduce a 29' ed i km/g da 613,80 passano a 882,05, secondo il programma estivo feriale, + 1 bus dalle 6:00 alle 21:00 la frequenza di passaggi da 30' si riduce a 26' ed i km/g da 1.038,00 passano a 1.270,75, secondo il programma estivo festivo, + 1 bus nella fascia oraria 7:00/21:00 la frequenza di passaggi da 40' si riduce a 21' ed i km/g da 613,80 passano a 882,05 la variazione del percorso è condizionata alla realizzazione della rotatoria a San Paolo 2;

- Linea 16: la variazione di percorso prevede il collegamento rapido fra l'aeroporto e piazza Moro, transitando da viale Europa, via B. Buozzi, via Crispi, p.zza Garibaldi, via Q. Sella, C.so Italia, piazza Moro, è l'unica linea dove si prevede una diminuzione di percorrenza (ma con miglioramento della frequenza), perché non dovrà più transitare da Santo Spirito e da Palese Macchie, da dove, per garantire la mobilità dei cittadini è stato previsto un potenziamento della linea 33 che collega Enzitetto, Santo Spirito, Palese, San Paolo; secondo il programma di servizio feriale invernale, saranno utilizzati 2 bus dalle 5:30 alle 21:00, la frequenza di passaggi passa da 60' a 35', i km/g da 741,90 passano a 608,40; secondo il programma di servizio festivo la frequenza di passaggi passa da 55' a 30' ed i km/g da 699,50 passano a 690,30; secondo il programma di servizio feriale estivo la frequenza di passaggi passa da 40' a 34' ed i km/g da 1.060,00 passano a 655,20; secondo il programma di servizio festivo estivo la frequenza di passaggi passa da 37' a 30' ed i km/g da 911,50 passano a 690,30;

- Linea 20: variazione di percorso con transito da via Cifarelli (lavori da eseguire) rimane invariato il numero di bus utilizzati e le frequenze di passaggi, secondo il programma di servizio feriale invernale i km/g da 605,00 passano a 612,50; secondo il programma di servizio festivo invernale i km/g da 290,40 a 294,00; secondo il programma di servizio feriale estivo, i km/g da 605,00 passa a 616,50; secondo il programma di servizio festivo estivo, km/g da 278,30 passa a 281,75;

- Linea 21: secondo il programma di servizio invernale feriale, + 1 bus, la frequenza di passaggi da 30' si riduce a 24' ed i km/g da 1.090,50 passano a 1.306,80, nel programma di servizio invernale festivo + 1 bus la frequenza di passaggi da 48' si riduce a 32' i km/g da 564,30 passano a 801,90, secondo il programma di servizio estivo feriale, la frequenza di passaggi da 36' si riduce a 27' ed i km/g da 920,70 passano a 1.128,60, nel programma di servizio estivo festivo + 1 bus la frequenza di passaggi da 48' si riduce a 33' i km/g da 564,30 passano a 772,20;



- Linea 22: secondo il programma di servizio invernale feriale, + 2 bus la frequenza di passaggi da 55' si riduce a 30', i km/g da 516,20 passano a 864,00, nel programma di servizio invernale festivo + 1 bus la frequenza di passaggi da 48' si riduce a 31' ed i km/g da 451,40 passano a 660,00, nel programma di servizio estivo feriale + 1 bus la frequenza di passaggi da 50' si riduce a 38' ed i km/g da 544,00 passano a 648,00, nel programma di servizio estivo festivo + 1 bus la frequenza di passaggi da 50' si riduce a 35' ed i km/g da 476,00 passano a 588,00;
- Linea 33: secondo il programma di servizio invernale feriale + 1 bus, la frequenza di passaggi da 50' si riduce a 32' ed i km/g da 943,00 passano a 1.399,95, nel programma di servizio estivo feriale, + 1 bus la frequenza dei passaggi da 55' si riduce a 37' ed i km/g da 943,00 passano a 1.317,60, nel programma di servizio estivo festivo, + 1 bus la frequenza di passaggi da 88' si riduce a 40' ed i km/g da 567,30 passano a 1.152,90, non vi è alcuna variazione per il grafico festivo invernale;
- Linea 53: accorpa le attuali linee 3/ e 5:
 - secondo il programma di servizio invernale feriale, 7 bus nella fascia oraria 4:45/23:00 e 2 bus nella fascia oraria 7:00/9:00 – 12:00/15:00, la frequenza è di 16' rispetto ai 26' della linea 3/ e 24' della linea 5, i km/g da 2.034,50 (linee 3/ +5) passano a 2.173,50;
 - secondo il programma di servizio estivo feriale, 7 bus fascia oraria 4:45/23:00 la frequenza è di 18' rispetto ai 25' della linea 3/ e 26 della linea 5, i km/g da 1.905,00 (linee 3/+5) passano a 1980,30;
 - secondo il programma di servizio festivo invernale, 4 bus fascia oraria 6:30/21:00 la frequenza è di 24' rispetto ai 25' della linea 3/ e 24' della linea 5 i km/g da 1.113,70 (linee 3/+5) passano a 1.159,20;
 - secondo il programma di servizio festivo estivo, 6 bus fascia oraria 6:30/21:00 la frequenza è di 20' rispetto ai 40' della linea 3/ e 19' della linea 5, i km/g da 1.404,30 (linee 3/+5) passano a 1.449,00.


Complessivamente, quindi, il maggior servizio programmato annuo è di 1.363.386 km in linea (a cui si aggiungono le percorrenze a vuoto per 90.000 km).

La percorrenza autorizzata da contratto di servizio passerà, quindi, dagli attuali 8.540.332,900 a 9.903.718,900 km;

Il programma di esercizio, tuttavia, sarà articolato su turni uomo e macchina che svilupperebbero una percorrenza di oltre 10,28 milioni di km qualora tutti i giorni venisse eseguito per intero; tecnicamente questa maggior programmazione consente di compensare, nel periodo annuale, le perdite di corse che inevitabilmente alcuni giorni possono verificarsi per le varie cause (traffico, assenze, avarie, scioperi, ecc.) e che potrebbero pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo contrattuale di percorrenza.

VISTO CHE

- In data 13/04/2006 si è tenuto presso la sede dell'A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. un incontro di lavoro con la partecipazione della stessa A.M.T.A.B., di tutte le Circoscrizioni, dell'Assessorato alle Società Partecipate unitamente all'Assessorato alla Mobilità e Traffico al fine di verificare il progetto di incremento delle percorrenze chilometriche innanzi descritto;
- tale riunione, aveva, infatti, lo scopo precipuo di verificare, in particolare con le Circoscrizioni, in quanto più vicine alle diverse realtà territoriali e quindi in grado di raccogliere e manifestare



maggiormente le istanze della cittadinanza, le caratteristiche della proposta sotto il profilo dell'efficienza della tipologia di incremento quantitativo e qualitativo proposto;


- successivamente, con nota del 17/05/2006 prot. n. 137535, la Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico – Settore Mobilità, che alla presente si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha trasmesso all'Assessorato alle Società Partecipate e Qualità dei Servizi il prospetto innanzi riportato, esprimendo a riguardo parere di congruità tecnico economica, in particolare relativamente al corrispettivo di €2,1826 €/km pari a quello contrattuale, fatta salva la possibilità di ridurre a consuntivo tale corrispettivo al valore calcolato pari ad € 2,01 €/km, qualora il livello conseguito dei proventi aziendali da ricavi del traffico sia pari al valore di 35% del costo chilometrico previsto dall'art. 19 comma 5 del Dl.gs. 422/97 e dall'art. 19 comma 2 della L. 18/2002;
- con la stessa nota la competente Ripartizione ha autorizzato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 753/80 e dell'art. 23 comma 1 lettera c) della L.R. 18/2002, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio le variazioni in essa contenute;
- in data 12/06/2006 si è tenuta presso la sede dell'A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. una riunione con la partecipazione della stessa A.M.T.A.B., di tutti i Sindacati Aziendali, dell'Assessorato alle Società Partecipate unitamente all'Assessorato alla Mobilità e Traffico al fine di illustrare il progetto di incremento delle percorrenze chilometriche;

DATO ATTO CHE

- Le istanze di mobilità provenienti dalla cittadinanza barese sono aumentate così come fatto presente ripetutamente dalle Circoscrizioni comunali e dunque, come in premessa evidenziato, appare necessario ed opportuno procedere alla qualificazione di servizi aggiuntivi, quali ad es. il servizio *Park & Ride*, in servizi minimi, e ciò al solo scopo di realizzare livelli di servizio sufficienti rapportati alla domanda di trasporto per come riscontrata nell'ambito della città di Bari;
- a tal fine si approva la proposta di variazione in aumento del programma di esercizio allegato al contratto di servizio stipulato tra l'AC ed AMTAB Servizio S.p.A. in data 01/01/2004, predisposto da AMTAB Servizio S.p.A. e sulla cui congruità tecnico economica è stato espresso il parere della competente Ripartizione Mobilità Urbana giusta nota del 19/05/06 prot. n. 137535;
- in conseguenza, giusta il disposto di cui all'art. 10 della L.R. 20/05, si proporrà alla Giunta Regionale di procedere alla qualificazione di servizi minimi di tutti i servizi contenuti nella proposta allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e comunque riportati in narrativa della presente proposta;
- la qualificazione di nuovi servizi minimi e dunque l'incremento degli stessi restano esclusivamente a carico del bilancio regionale giusta previsione di cui agli artt. 5, 6, e ss. L.R. n.° 18/2002 e s.m.

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

In conseguenza dell'approvazione da parte della Giunta Regionale di ulteriori servizi minimi, rispetto a quelli già riconosciuti al Comune di Bari, che con il presente provvedimento si autorizza, si procederà ad una estensione del contratto di servizio stipulato tra l'A.C. ed il Comune di Bari stipulato in data



01/01/2004, in virtù di tale espressa facoltà contenuta nel medesimo contratto di servizio ed in particolare art. 12 co. II° il quale prevede la revisione del contratto in ipotesi non previste nello stesso su accordo di entrambe le parti contrattuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Alla stregua dell'istruttoria condotta dallo Staff Società Partecipate e Qualità dei Servizi e dal Settore Mobilità della Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI:

- il contratto di servizio stipulato tra l'A.C. ed AMTAB Servizio S.p.A. in data 01.01.2004 con durata sino al 31 dicembre 2012;
- il DL.gs. n.° 422/1997 e s.m.;
- la L.R. n.° 18/2002 e s.m.;
- la L.R. n. 20/2005;
- il D.P.R. 753/80;
- il progetto di incremento delle percorrenze e variazione al programma di esercizio predisposto da A.M.T.A.B. Servizio S.p.A.;
- la nota prot. n. 157956/C.P. del 19 maggio 2006 della Settore Mobilità della Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico;
- la deliberazione di C.C. n.° 45/06 di approvazione del nuovo regolamento per il decentramento amministrativo;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico 267/00:

- parere di regolarità tecnica in atti
- parere di regolarità contabile in atti

dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta adempimenti contabili e, pertanto, non è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario:

VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale qui allegata quale parte integrante e sostanziale.

D E L I B E R A

- 1) **DARE ATTO** dell'aumento della domanda di trasporto nel bacino urbano di Bari e, dunque, della necessità di intensificare dal punto di vista qualitativo e quantitativo i servizi minimi di TPL di cui al contratto di servizio stipulato tra il Comune di Bari ed AMTAB Servizio S.p.A. in data 01/01/2004;



- 2) **DARE ATTO** che la L.R. n. 20/2005 prevede all'art. 10 la facoltà per la Giunta Regionale di classificare limitatamente al Comune Capoluogo di Regione quali servizi minimi i servizi aggiuntivi da istituire, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizio sufficienti rapportati alla domanda di trasporto;
- 3) **APPROVARE** il progetto di incremento delle percorrenze e variazione al programma di esercizio predisposto da A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. ed allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale dello stesso;
- 4) **DICHIARARE** i servizi contenuti in detto progetto di pubblica utilità e di particolare rilevanza sociale;
- 5) **APPROVARE**, conseguentemente, la proposta di procedere ad un incremento dei servizi minimi da parte della Giunta Regionale, qualificando come tali servizi aggiuntivi con l'obiettivo di realizzare livelli di servizio sufficienti rapportati alla domanda di trasporto, ex art. 10 della LR n. 20/2005;
- 6) **DARE ATTO** che l'incremento di detti servizi minimi sarà a totale carico del bilancio regionale giusta previsione di cui agli artt. 5, 6, e L.R. 18/2002 e s.m.;
- 7) **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Giunta Regionale affinché proceda, in esecuzione del disposto di cui al cit. art. 10 L.R. n.º 20/2005 alla classificazione, quali servizi minimi, dei servizi che con il presente provvedimento si approvano, per come descritti analiticamente nella proposta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 8) **DARE ATTO** che, in conseguenza dell'approvazione da parte della Giunta Regionale di ulteriori servizi minimi, che con il presente provvedimento si autorizza, si procederà ad una estensione del contratto di servizio stipulato tra l'A.C. ed il di Bari stipulato in data 01/01/2004;
- 9) **AUTORIZZARE**, in conseguenza, i Dirigenti delle Rip.ni Mobilità Urbana e Staff Società Partecipate ad estendere il contratto di servizio stipulato con l'AMTAB Servizio S.p.A., come previsto nel precedente p.8;
- 10) **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



Parere di regolarità tecnica:

Positivo Favorevole, in linea tecnica, per quanto di competenza ai sensi della L.R. n. 18/2002.

Data 22/06/2006

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Pasquale Iaticchio

Parere di regolarità tecnica:

Positivo ---

Data 23/06/2006

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Ilaria Rizzo

Firma dell'Assessore:

Data 23/06/2006

L'ASSESSORE
Antonio De Caro

Firma dell'Assessore:

Data 23/06/2006

L'ASSESSORE
Cinzia Capano